



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Canto	Presidente
dott.ssa Ester Rita Difrancesco	Giudice Relatore
dott.ssa Alessandra Frasca	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. r.g. **44/2023** p.u., relativo all'apertura della procedura di liquidazione controllata di:

GALLINA Salvatore, nato a Caltanissetta il 18.01.1991, C.F. GLLSVT91A18B429X;

Letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni proposto da Gallina Salvatore ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCII, con l'ausilio dell'OCC, dott. Fabio Michele Maria Mastrosimone;

udito il giudice relatore;

considerato che il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compresa l'applicabilità dell'art. 39, comma 1 e 2, CCII;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e che, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Caltanissetta ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCII, poiché parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Caltanissetta;

ritenuta – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

letta la relazione dell'OCC allegata all'istanza e considerato che la stessa è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, oltre che rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII; considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, in quanto il suo patrimonio (tenuto conto dell'assenza di beni liquidabili e del reddito percepito) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte e dei debiti maturati (il cui ammontare residuo complessivo è pari ad € 71.848,15); considerato, infatti, che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili a parte una autovettura, modello Peugeot, immatricolata nell'anno 2009, utilizzata dal ricorrente per esigenze lavorative e familiari, non quotata in quanto priva di valore commerciale e che, pertanto, non sarà appresa all'attivo della procedura;

considerato che, a fronte dei redditi percepiti e delle spese mensili documentate, può essere escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b) CCII, l'intero stipendio mensile (nell'attuale ammontare) ad eccezione della somma di € 440,00 mensili da destinare alla procedura per tutta la sua durata di anni tre, somma determinata avuto riguardo al reddito mensile percepito dal Gallina ed all'ammontare delle spese occorrenti al mantenimento del debitore e della di lui famiglia (il ricorrente è infatti titolare di uno stipendio mensile di circa € 1.597,00 ed il nucleo familiare è composto anche dalla moglie – priva di redditi da lavoro – e da un figlio minore di anni sei; l'ammontare mensile delle spese occorrenti al mantenimento della famiglia è stato stimato in misura pari ad € 1.155,00 ed è stata prodotta sufficiente documentazione a riguardo), precisando che ogni ulteriore entrata aggiuntiva (a qualsiasi titolo) dovrà essere interamente versata al liquidatore;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni tre, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale (si veda Corte Costituzione n. 6 del 19.01.2024);

ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, l'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

considerato che tutti i documenti di cui all'art. 270, comma 2, lett. c) CCII sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato **GALLINA Salvatore**, nato a Caltanissetta il 18.01.1991, C.F. GLLSVT91A18B429X;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Ester Rita Difrancesco;

NOMINA liquidatore il dott. Fabio Michele Maria Mastrosimone;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;

DISPONE l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, a cura del liquidatore;

DISPONE che il liquidatore proceda alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione l'importo di € 1.155,00 mensili, mentre gli ulteriori redditi prodotti pari a circa € 440,00 mensili (e non solo € 350,00) saranno versati alla procedura, con obbligo della parte di versare al liquidatore l'eventuale futuro reddito eccedente tale ammontare nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del Tribunale o del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale

dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori;
- ogni sei mesi, calcolati a partire dall'omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:

- a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII.

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del 28.03.2024.

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Ester R. Difrancesco

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gabriella Canto